



Statuto dell'Associazione di Volontariato

"ASSOCIAZIONE PONTI DI SOLIDARIETA' odv"

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'organizzazione di volontariato denominata "**ASSOCIAZIONE PONTI DI SOLIDARIETA' odv**", (d'ora in avanti Associazione)

Art. 2 - SEDE - DURATA

L'Associazione ha **sede legale nel Comune di Cesena** in via Sangemini, 124 frazione San Vittore. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito del medesimo Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata

Art. 3 - Scopi e attività

1) L'Associazione, senza fine di lucro, persegue esclusivamente **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, opera con attività di volontariato, principalmente a favore di soggetti terzi, sia in Italia che nei paesi in via di sviluppo, con il fine esclusivo di solidarietà nei campi dell'assistenza sociale, dell'educazione, dello sviluppo psico-fisico di bambini, adolescenti e adulti svantaggiati.

2) In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, **di svolgere le seguenti attività di interesse generale:**

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità



e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

A titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere attività di volontariato ed a vantaggio della comunità nazionale o dei Paesi in via di sviluppo, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili, abilitati all'attuazione di tali interventi, le seguenti attività:

- **Interventi di sostegno scolastico e sanitario comprese le realizzazioni di strutture edilizie;**
- Sostegno alle attività economiche produttive;
- **Sostegno per la realizzazione di pubblici servizi (acqua, energia elettrica, ecc.)**
- Sostegno all'abitare;
- Attività solidaristiche e di beneficenza che realizzano iniziative inerenti allo scopo istituzionale;
- Ogni altra attività rientrante nelle finalità dell'Associazione.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Associazione può svolgere:

- a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- b) attività di vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;

- c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
- Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione **può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi** nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
- L'Associazione può inoltre svolgere **attività diverse** da quelle precedentemente elencate, **purché secondarie e strumentali rispetto ad esse**, individuate e deliberate dal Consiglio Direttivo, secondo i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso.
- Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione **si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati**, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e **fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale**. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.
- Resta fermo che la **qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo**. L'Associazione **assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato**, nonché per la





responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

Art. 4 -Risorse economiche

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) **quote associative e contributi degli aderenti**
- b) **contributi di privati;**
- c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) **entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;**
- h) **proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e s.m.i..**

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e s.m.i.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 4, le entrate e le

rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio della Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, **deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.**

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tuttii beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, **non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.**

Art. 6 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, capitali, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai Soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli organi sociali, durante la vita dell'associazione e anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 7 – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, **dopo la liquidazione, sarà devoluto secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale Terzo Settore e salva diversa**



Deu

Famila

destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

8) -SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio **il Consiglio direttivo redige il bilancio d'esercizio**, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione, almeno 15 giorni prima della riunione.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 9 - Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che aderiscano successivamente e

si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e che accettano il presente Statuto.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 10 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

- 1) **L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio direttivo**, ed è subordinata alla **presentazione di apposita domanda scritta** da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà.

L'avvenuta deliberazione va comunicata per iscritto al richiedente.

- 2) **La validità della qualifica di socio**, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo è **subordinata al versamento della quota associativa.**

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

- 3) L'eventuale reiezione di domande, deve essere sempre motivata e va comunicata per iscritto al richiedente entro 60 giorni dalla delibera e questi può presentare ricorso nei 30 giorni successivi al Collegio dei Probiviri se costituito o alla prima 'Assemblea dei Soci che verrà convocata.

- 4) **Il pagamento della quota associativa annuale riconferma la qualifica di socio, adesione che pertanto non necessita di delibera da parte del Consiglio Direttivo.**



5) La qualità di socio si perde:

1. per decesso;
2. per recesso;
3. per esclusione con le seguenti motivazioni:
 - per la perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione alla Associazione;
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
 - per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione
 - per mancato versamento della quota associativa

6—In ogni caso, **prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.** Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento **al collegio dei Probiviri se eletto oppure** alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione e avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

La quota deve essere versata entro 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale.

Scaduto tale termine ai soci inadempienti viene inviato un sollecito formale contenente l'invito a provvedere entro 30 giorni al pagamento della quota associativa e l'avvertenza che il mancato pagamento della quota entro tale termine può comportare la decadenza da socio.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 11- Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto dopo 3 mesi dal pagamento della prima quota associativa;
- accedere alle cariche associative;

Nel caso di soci minorenni il diritto di voto attivo è attribuito sino al compimento del diciottesimo anno di età agli esercenti la potestà genitoriale, mentre solo al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati e al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, registro dei volontari, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea,



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari con la propria opera prestata a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 12 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;

3. il Presidente;
4. l'Organo di controllo;(o il Revisore Unico dei Conti, o Collegio dei Revisori o Sindacale-organo facoltativo);
5. il Collegio dei Probiviri(organo facoltativo).

Art. 13 - L'Assemblea

1) L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. **Ogni associato non può ricevere più di una delega.**

E' ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purchè sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

2) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o la maggioranza del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro socio eletto tra i presenti.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

r_emiro.Giunta - Prot. 16/11/2022.1160822.E

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da affiggersi all'Albo o nella bacheca della sede dell'Associazione, o diretto a ciascun associato in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione; la convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. **In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati; la validità dell'assemblea verrà acclarata trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.**

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3) L'Assemblea ordinaria:

- elegge i componenti del Consiglio direttivo;
- adotta eventuale azione di revoca del Consiglio direttivo o dei suoi singoli componenti;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- approva eventuali regolamenti interni;



- elegge volontariamente o/e se obbligati ai sensi del codice del terzo settore, i membri dell'organo di controllo, il Revisore Unico dei conti, i membri del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri e adotta eventuale azione di revoca di tali organi;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, in assenza della nomina del Collegio dei Probiviri
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

4) **L'Assemblea straordinaria** delibera sulle modifiche dello statuto, la fusione, la scissione o la trasformazione e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Per la validità dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione è richiesta la presenza (personale o in delega) **di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti**; in seconda convocazione, che non potrà avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre **la presenza di almeno metà degli associati aventi diritto**, presenti in proprio o per delega, e **il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti**.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.



Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno **tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.**

Nel caso di soci minorenni il diritto di voto attivo è esercitato dagli esercenti la potestà genitoriale.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 - Il Consiglio direttivo

1) Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri **non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove)**, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 esercizi e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, **nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva**, e rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, quelli rimasti in carica devono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. La limitazione del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non

sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3) Il Consiglio direttivo:

- elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera eventuali regolamenti sul funzionamento dell'organizzazione;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

4) Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

5) Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 3 (mesi) e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.



Handwritten signature and initials.

r_emiro.Giunta - Prot. 16/11/2022.1160822.E

E' ammessa inoltre lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Direttivo a distanza, in video conferenza e in tele conferenza, ma in ogni caso purchè sia garantita la possibilità di verificare l'identità del componente del Consiglio Direttivo che partecipa e vota a distanza.

6) I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario, o da chi ha svolto tali funzioni, dovranno essere sottoscritti dal Segretario e dal presidente e conservati agli atti.

Art. 15 - Il Presidente

1) Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, resta in carica per tre anni e comunque nei limiti della scadenza del Consiglio stesso; Il medesimo può essere rieletto a tale carica dal nuovo organo direttivo.

Ha il compito di convocare il Consiglio Direttivo, nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con compiti di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dalla Associazione, provvede all'apertura e chiusura di conti correnti bancari e postali, procede agli incassi da terzi e autorizza i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

- 2) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 16- SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci e dei volontari assicurati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione dei verbali e alla conservazione del libro delle riunioni dell'Assemblea e del libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 17- TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art.18 - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, oppure il Revisore dei Conti Unico, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo-finanziario ed è composto da 3 membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, eletti dall'Assemblea anche fra i non associati.



r_Eniro.Giunta - Prot. 16/11/2022.1160822.E

Il Collegio, oppure il Revisore dei Conti Unico, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 19 - Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Il Collegio dei probiviri è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 membri eletti dall'Assemblea dei Soci fra i Soci stessi che non ricoprano altre cariche sociali.

Il Collegio dei probiviri di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione o di singoli Soci fornisce pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione. Emette, ove richiesto, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti, secondo le sue competenze.

Dirime, nell'ambito di propria competenza, le controversie insorte tra i soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra organi dirigenti.

I componenti del Collegio dei probiviri hanno diritto di partecipare alle riunioni degli organismi consiliari su cui hanno giurisdizione.

Il Collegio dei probiviri rimane in carica per 3 anni e la loro elezione non può coincidere con l'elezione dell'organo direttivo.

Art. 20 - Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.



Art. 21- Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 13. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 7.

Art.22 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto valgono le norme vigenti in materia de Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n- 106 ed il Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 r s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Il presente statuto è stato redatto in San Vittore di Cesena il giorno 18/10/2022 e approvato nell'Assemblea ordinaria dei soci del 20/10/2022.

ALLEGATO N. 01 ALL'ATTO REGISTRATO A CESEN
15 NOV. 2022
IL AL N. 2309 MOD. 3
IL DIRETTORE

